



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore CASSON**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2008**

Modifiche agli articoli 51 e 328 del codice di procedura penale in materia di funzioni del giudice per le indagini preliminari e del pubblico ministero, in ordine ai reati di criminalità informatica, di prostituzione minorile e di pedopornografia

ONOREVOLI SENATORI. – In data 4 aprile 2008 è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 80 la legge 18 marzo 2008, n. 48, avente ad oggetto la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

In particolare, l'articolo 11 della legge n. 48 del 2008 ha aggiunto il comma 3-*quinqies* all'articolo 51 del codice di procedura penale, prevedendo che le funzioni di pubblico ministero, per i reati *de quibus*, nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, siano attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, e cioè in sostanza all'ufficio del procuratore distrettuale antimafia.

Limitandosi a disporre ciò, la legge n. 48 del 2008 non ha tenuto in considerazione la necessità di armonizzazione dell'intero sistema dell'articolo 51 con le nuove previsioni normative.

Per tale motivo si impongono alcune precisazioni. Innanzi tutto, sarebbe opportuno precisare, così come già previsto per l'arti-

colo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, che le funzioni di giudice dell'indagine preliminare siano attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, così come le funzioni di giudice per l'udienza preliminare (si vedano, rispettivamente, l'articolo 328, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del codice di procedura penale e l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 7 giugno 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2000, n. 144).

Le ragioni, sia sistematiche che pratiche, sono di tutta evidenza, comportando in particolare una accelerazione ed una più logica trattazione delle singole vicende procedurali.

Inoltre, in analogia con quanto già previsto dall'articolo 51, comma 3-*ter*, del codice di procedura penale, sarebbe opportuno prevedere che anche per i casi di cui all'articolo 51, comma 3-*quinqies*, (introdotto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48) le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento possano essere esercitate da un magistrato della procura presso il tribunale territorialmente competente.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 51, comma *3-ter*, dopo le parole: «Nei casi previsti dal comma *3-bis*» sono inserite le seguenti: «e dal comma *3-quinquies*»;

*b)* all'articolo 328, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*1-quater*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma *3-quinquies*, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

